




COMUNE DI ARPINO

(Prov. di Frosinone)

REGOLAMENTAZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONI DI TUTELA ANIMALE E AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI



L'anno duemiladodici addì 28 del mese di GIUGNO, nella casa comunale e nell'Ufficio del Segretario Generale.

Avanti di me **Dott. Antonio Marasca Segretario Generale** - autorizzato a rogare gli atti nell'interesse comunale ai sensi dell'art.97 comma 4, lett c) del D.Lgs. n. 267/00 e art.22 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato la Sig.ra **Franca Sacchetti** nata ad Arpino (FR) il 20/05/1957, responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Arpino, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi art. 107 del D.Lgs. n.267/00, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro, la Asl di Frosinone - Distretto "C" di Sora, le Associazioni di tutela animale firmatarie (di seguito, le Istituzioni e le Associazioni, congiuntamente, le "Parti") e le Ditte lafrate Mara e Recchia Maria Teresa, titolari della struttura di ricovero per cani con sede in Arpino, nonché i Direttori Sanitari delle stesse

PREMESSO CHE

(A) La Legge 14 agosto 1991, n. 281 ("Legge 281/91") "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come successivamente modificata e integrata, all'art. 4 comma 1 recita, *inter alia*: "I Comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani".

(B) La L.R. Lazio n. 21 ottobre 1997, n. 34 all'art. 1 comma 3 riconosce al cane ricoverato nei canili il diritto "ad essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali" e agli artt. 22 e 23 regola la collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste e della protezione animali e l'utilizzo delle Guardie Zoofile.

(C) La Deliberazione Della Giunta Regionale Lazio 29 gennaio 2010, n. 43 ("D.G.R. 43/2010") prevede, *inter alia*, al Paragrafo A.2, comma 4: "Nei Canili rifugio deve essere garantito l'accesso alle Associazioni di volontariato animalista, ai sensi della L. 281/91, e successive modifiche e della L.R. 34/97, anche al fine di garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani..." e, al Paragrafo A.4 **Requisiti specifici delle strutture di cui ai punti A1 (canili sanitari) e A2 (canili rifugio)**, che "...i Comuni garantiscono l'accesso delle associazioni di volontariato animalista ai fini della promozione del benessere animale e delle adozioni. La presenza delle associazioni di volontariato animalista nei canili o gattili pubblici o privati convenzionati è da considerarsi requisito indispensabile per il contratto e/o convenzione di affidamento del servizio; gli organi di controllo e di vigilanza sono tenuti a verificare che nell'ambito delle procedure interne di gestione della struttura siano previsti idonei protocolli per garantire che tale condizione sia rispettata".

(D) La D.G.R. 43/2010 stabilisce al Paragrafo E.2 comma 2 che: "i Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di volontariato di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 34/97".

(E) La D.G.R. 43/2010 stabilisce Paragrafo E.2 i criteri minimi a cui dovranno essere informati i suddetti protocolli di adozione.

(F) La D.G.R. 43/2010 definisce al Paragrafo B.1, Tabella 1 le prestazioni sanitarie essenziali di assistenza sanitaria e quelle indirizzate alla tutela dell'animale da somministrarsi obbligatoriamente - a cura dei Servizi





...veterinari della Asl competente e con la partecipazione dei Comuni ai relativi costi - nel canile sanitario prima del suo trasferimento nei canili rifugio.

(G) La D.G.R. 43/2010 stabilisce al Paragrafo E.2 comma 4 che il cane accalappiato può essere adottato anche qualora non sia stato completato il percorso di stabilizzazione clinica e profilattica, previo parere sanitario del veterinario responsabile e accettazione dell'affidatario.

(H) Le Associazioni firmatarie svolgono da anni, in particolare nella provincia di Frosinone, una intensa attività di volontariato, di promozione delle adozioni e di prevenzione del randagismo, grazie alla rete di volontari di cui dispongono; possiedono inoltre una consolidata esperienza nella promozione e cura delle adozioni, vasta esperienza legale in materia, qualificate cognizioni di etologia, benessere animale ed educazione cinofila, nonché si avvalgono dell'opera di legali, guardie zoofile, educatori cinofili e altri soggetti qualificati aventi formazione specifica e notevole esperienza sul campo.

(I) Il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 281/91 e dalla L.R 34/97 deve svolgere regolare attività di controllo sulla corretta gestione amministrativo-sanitaria delle strutture convenzionate, sul rispetto da parte della relativa ditta aggiudicataria degli obblighi previsti nel capitolato d'appalto e sul benessere degli animali.

(L) Le Parti intendono regolamentare, ciascuna per quanto di propria competenza, le attività relative alla gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture convenzionate con lo stesso, nonché le relative attività di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di benessere animale al fine di realizzare il duplice obiettivo di "migliorare il benessere degli animali" e di "limitare i costi del randagismo a carico della collettività", come espressamente previsto dalla D.G.R. 43/2010, Paragrafo E.2 comma 1.

tutto ciò premesso, le Parti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa, di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

Attraverso il Protocollo d'Intesa le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune affida in via esclusiva alle Associazioni firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, - e ad eventuali altre che successivamente sottoscriveranno l'accordo, purché in possesso dei requisiti di legge e di trasparenza previsti nel presente Protocollo d'Intesa - le attività relative alla promozione e gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture convenzionate con lo stesso.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa il Comune autorizza e delega espressamente le Associazioni firmatarie a porre in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, le seguenti attività:

- svolgere, in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 4, tutte le attività relative all'affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture convenzionate con lo stesso, procedendo altresì alla valutazione dei relativi affidatari e al disbrigo delle questioni amministrative in collaborazione con i gestori di dette strutture;
- porre in essere tutte le attività necessarie e/o opportune per il miglioramento del benessere dei cani di proprietà del Comune ospitati presso tutte le strutture convenzionate con lo stesso, anche segnalando al Comune, al responsabile sanitario della struttura e al competente Servizio veterinario i casi che necessitano di particolari cure sanitarie o attenzioni per il loro recupero comportamentale, in modo da facilitarne l'adozione.

Handwritten signatures and a circular stamp of the Municipality of Arpino, Italy, with the text 'CITTÀ DI ARPINO (FR)'.

ARPINO
11/11/2017

Al fine di consentire alle Associazioni firmatarie di eseguire le Attività sopra indicate, il Comune autorizza sin d'ora per proprio conto il libero ingresso del personale e dei volontari di tali Associazioni all'interno delle strutture convenzionate con detto Comune negli orari di accesso previsti dalla normativa vigente, fermo restando che i gestori delle strutture convenzionate dovranno mettere a disposizione delle Associazioni le informazioni e il necessario personale per il disbrigo delle pratiche burocratiche connesse alle adozioni.

Le Attività sopra indicate saranno svolte dalle Associazioni a propria cura e spese e senza alcun onere economico per il Comune.

Resta inteso che nell'esecuzione delle Attività sopra indicate ciascuna Associazione si avvarrà dei propri volontari e dipendenti, nonché dei propri mezzi finanziari e che la responsabilità di ciascuna di esse deve intendersi disgiunta e non solidale con le altre Associazioni firmatarie della presente convenzione.

Articolo 3 – Requisiti e assenza di conflitti

Nell'interesse della trasparenza e al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente, ciascuna Associazione dichiara ed espressamente garantisce:


- (a) di essere una associazione validamente costituita ed iscritta all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato in conformità alla normativa vigente,
- (b) di avere stipulato idonea polizza assicurativa a tutela dei propri volontari.
- (c) che i propri membri e/o dipendenti non hanno alcun legame, né diretto né indiretto, con i gestori delle strutture private convenzionate nella quale opereranno e di essere pertanto mossa, nella promozione e gestione delle procedure di adozione, dall'esclusivo interesse della tutela animale;
- (d) che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione alle attività di cui alla presente scrittura privata e per tutta la durata della stessa si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse di ogni sorta.
- (e) che i propri volontari e/o dipendenti non hanno subito condanne, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o non abbiano procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona.

Articolo 4 – Procedure di Adozione

Le Associazioni firmatarie del presente Protocollo d'Intesa dovranno trasmettere con cadenza periodica al Comune l'elenco dei cani dati in affido, con indicazione del relativo numero di microchip, della struttura di provenienza, nonché dovranno segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione sanitaria e/o nel trattamento dei cani e/o eventuali urgenze ed emergenze che ostacolano o rendano problematica l'adozione.

Con riferimento alla procedura di promozione e gestione delle procedure di adozione, ciascuna Associazione dovrà:

- (a) nominare un proprio rappresentante responsabile per le attività di adozione per ciascuna struttura convenzionata e comunicarlo al Comune, al gestore competente e alla ASL competente;
- (b) comunicare al Comune e al gestore competente i nominativi dei volontari addetti specificamente alle attività di adozione in ciascuna struttura convenzionata, nonché i loro recapiti telefonici, l'eventuale recapito telefonico di una segreteria con gli orari di reperibilità e/o il recapito telefonico del presidente o vicepresidente, un indirizzo e-mail dell'Associazione e/o un numero di fax per una più ampia reperibilità.



Attività di promozione e gestione della procedura di adozione saranno svolte in stretta osservanza delle seguenti disposizioni:

(a) l'aspirante affidatario che contatti il Comune, il gestore della struttura convenzionata o una delle Associazioni firmatarie, dovrà (i) sostenere un colloquio preventivo con un volontario dell'Associazione delegato agli affidi il cui nominativo sia stato precedentemente comunicato ai sensi del precedente paragrafo, e (ii) compilare un questionario al fine di verificare quanto segue:

- la consapevolezza dell'aspirante adottante che il cane è un essere senziente con necessità fisiche e psicologiche tipiche della propria specie;
- la consapevolezza dell'impegno assunto con l'adozione di un animale d'affezione e la conseguente convivenza con esso;
- la serietà dell'intento ad adottare un cane;
- la conoscenza delle condizioni di sicurezza e buon trattamento in cui dovrà essere custodito l'animale;
- l'impossibilità di sopprimerlo se non in condizioni particolari stabilite dalla legge;
- le conseguenze legali derivanti dall'inosservanza del rispetto delle relative norme;
- l'assenza di condanne a carico dell'aspirante adottante, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o di procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona;
- l'assenza di consumo o dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool da parte dell'aspirante adottante.

(b) il volontario, ricorrendo eventualmente alla consulenza del Direttore Sanitario della struttura e/o al Medico Veterinario dell'Azienda U.S.L. sulle questioni di loro competenza qualora lo ritenga necessario, dovrà altresì accertare l'assenza di situazioni ostative all'affido del cane quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- allergie al pelo dell'animale nei componenti della famiglia adottante che potrebbero determinare la restituzione del cane al canile;
- la sicurezza delle recinzioni intorno all'abitazione in cui sarà tenuto l'animale e la loro altezza adeguata alla taglia e alle inclinazioni del cane;
- la presenza di una cuccia adeguatamente riparata dalle intemperie qualora si tratti di un cane adulto e sano destinato a vivere prevalentemente all'aperto;
- la possibilità e l'impegno di far svolgere al cane adeguato movimento quotidiano e l'intenzione di non tenerlo in spazi angusti o secondo altre modalità non conformi alla normativa vigente;
- la disponibilità e l'impegno della famiglia a far pernottare o vivere prevalentemente in casa il cane qualora si tratti di un cucciolo, di un anziano, di un malato, di un soggetto a pelo raso o particolarmente bisognoso di contatto dal punto di vista comportamentale o semplicemente per la necessità di riparare il cane in ogni caso da un clima rigido e dal maggiore rischio di leishmaniosi che comporta la vita all'aperto;
- la consapevolezza da parte dell'adottante che il cane può costituire un impegno e una limitazione nei periodi di vacanza e la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate;
- la disponibilità e l'impegno dell'adottante a rivolgersi ad un veterinario che seguirà costantemente il cane; la conoscenza di metodi educativi che non comportino percosse o maltrattamenti o l'effettiva disponibilità ad apprendere, ecc.;
- la consapevolezza dell'importanza e l'impegno a garantire la prevenzione sanitaria (con particolare attenzione alle malattie endemiche quali la leishmaniosi nella provincia di Frosinone, zona endemica), delle cure sanitarie ordinarie e straordinarie di cui l'animale avrà necessità e i costi economici che



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- (e) L'uscita dei cani dalle strutture convenzionate con il Comune proprietario deve avvenire, di norma, il sabato mattina o in altri giorni concordati con le Associazioni firmatarie.
- (f) La visita veterinaria del Direttore sanitario deve essere effettuata nella stessa settimana di uscita del cane.
- (g) Le uscite dei cani settimanalmente, di norma, non devono superare il numero di 10, al fine di permettere un'attenta osservazione degli animali per un affidamento degli stessi con migliori parametri di sicurezza sanitaria a tutela dell'affidatario.
- (h) Il cane può essere ritirato previa presentazione del documento di iscrizione ed eventuale variazione all'anagrafe canina rilasciato dalla Asl.
- (i) all'affidatario dovrà essere consegnata dal Direttore sanitario della struttura convenzionata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il libretto sanitario regionale del cane e la regolare documentazione clinica riportante tutte le prestazioni veterinarie a cui il cane è stato sottoposto.
- (j) contestualmente alla consegna del cane all'affidatario, l'Associazione che ha curato l'adozione dovrà fornire i suggerimenti di un educatore cinofilo per facilitare l'inserimento in famiglia e, qualora dovessero emergere problemi comportamentali, dovrà aiutare l'affidatario nella ricerca di un consulente qualificato in zona.

Resta inteso che le Associazioni faranno tutto quanto in loro potere per evitare che i cani di cui hanno curato l'adozione siano restituiti alla struttura convenzionata, salvo i casi di mordacità successivamente comprovata.

Per consentire la corretta compilazione della scheda di affidamento predisposta dalla Regione del Lazio, il Gestore dovrà fornire alle Associazioni i dati del cane da affidare.

Il Gestore del Canile deve informare in tempo reale la ASL del decesso dei cani ricoverati nella struttura in modo da consentire la trasmissione dell'informazione alle Associazioni per evitare l'avvio della procedura di adozione di cani deceduti, specificando per quanto possibile la *causa mortis*. La Asl valuterà l'opportunità di inviare il cane deceduto presso l'IZS Lazio e Toscana per accertamenti autoptici e di laboratorio in grado di accertare la *causa mortis* se non possibile con dati anamnestici e accertamenti sul cane deceduto.

Articolo 5 – Ulteriori impegni delle Parti

La presente convenzione potrà essere estesa anche ad altre Associazioni di tutela animale che possiedano tutti i requisiti di legge, nonché quelli di cui al precedente articolo 3, previo consenso del Comune e delle Associazioni firmatarie.



Resta inteso a fini di chiarezza che eventuali volontari non appartenenti ad Associazioni riconosciute o appartenenti ad Associazioni che non presentino i requisiti di legge o quelli di cui al precedente articolo 3 potranno curare le adozioni dei cani del Comune solo tramite l'intermediazione delle Associazioni firmatarie o delle altre Associazioni che abbiano aderito al presente Protocollo d'Intesa nel rispetto del paragrafo che precede.

Articolo 6 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale. L'Amministrazione si riserva di proporre eventuali modifiche al presente Protocollo secondo le normative vigenti, al fine di migliorare il servizio.

Articolo 7 - Riservatezza

Le Associazioni dovranno mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni.



Queste possono comportare per la famiglia;

- la consapevolezza e l'impegno di detenere il cane in condizioni tali da impedirne la riproduzione nel caso l'età avanzata o le condizioni di salute precarie ne sconsiglino del tutto la sterilizzazione;
 - la consapevolezza che il cane può talvolta essere portatore di problemi comportamentali ai quali l'affidatario dovrà far fronte cercando la collaborazione di uno specialista (educatore o istruttore cinofilo o veterinario comportamentalista secondo i casi) e del costo economico che questo può comportare;
 - l'adeguatezza dei requisiti del cane eventualmente scelto in relazione alla famiglia affidataria, al contesto in cui questa vive, all'età dei componenti e alla loro capacità di gestirlo in relazione alla taglia, all'età e al carattere del cane, ai loro ritmi di lavoro che coinvolgeranno necessariamente l'animale, nonché la disponibilità a indirizzare la scelta della famiglia su un altro cane qualora il primo non fosse riconosciuto dai volontari come il più adatto;
 - l'eventuale compatibilità con altri animali presenti nella famiglia;
 - l'accettazione di visite post-affido da parte di volontari dell'Associazione che avrà curato l'adozione e/o degli Enti preposti per verificare che al cane sia effettivamente riservato il buon trattamento concordato;
 - qualora si tratti di affido temporaneo entro i primi sessanta giorni dal rinvenimento del cane e il direttore sanitario abbia dato parere favorevole all'affido, il colloquio con il volontario addetto alle adozioni dovrà accertare, oltre a quanto sopra indicato, la consapevolezza che - nel caso venga ritrovato il proprietario - il cane può dover essere restituito a quest'ultimo.
- (c) qualora l'Associazione, dopo i colloqui ed eventuali incontri, abbia dato parere favorevole all'adozione e individuato il cane più adatto al contesto familiare in accordo con l'adottante, l'animale potrà essere affidato previa presentazione da parte dell'affidatario di un proprio documento di identità valido e codice fiscale, nonché compilazione e firma dei moduli indicati di seguito ai punti (i), (ii), (iii). Resta inteso che un rappresentante del Comune titolare del cane oggetto di affidamento potrà presenziare all'incontro valutativo col potenziale adottante, compatibilmente con gli orari di disponibilità di quest'ultimo e dei volontari, fermo restando che tale rappresentante (i) non avrà alcun potere decisionale e (ii) dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa influenzare la valutazione del potenziale adottante da parte dell'Associazione.

Moduli per l'adozione:

- (i) Scheda di affidamento predisposta dalla Direzione Regionale competente - firmata dall'adottante, dal responsabile del protocollo delle adozioni nel canile dell'Associazione che ha curato l'adozione ed eventualmente dal Direttore Sanitario della struttura e/o dal Medico Veterinario dell'Azienda U.S.L. - da trasmettere, compilata in ogni sua parte, al Servizio veterinario della Asi di provenienza del cane insieme ai documenti dell'affidatario per gli adempimenti amministrativi di trasferimento del cane; copia della scheda di affidamento verrà trasmessa al Canile convenzionato e da questi all'adottante, al Comune di provenienza del cane, all'Associazione che ha curato l'adozione;
 - (ii) scheda di consenso informato, predisposta dalla Direzione Regionale competente e riportante eventuali profilassi da effettuare, sterilizzazioni e/o stati patologici del cane adottato, modulo che verrà firmato dall'adottante il quale si assumerà la responsabilità e gli oneri delle cure sanitarie e comportamentali del cane; tale scheda di consenso informato viene siglata anche dal responsabile della struttura e dal responsabile del protocollo delle adozioni nel canile dell'Associazione che ha curato l'adozione;
 - (iii) modulo di affido dell'Associazione, firmato dall'adottante.
- (d) La richiesta di uscita del cane affidato deve pervenire di norma alla ASL tre settimane prima dell'uscita per l'effettuazione delle analisi (leishmaniosi) ed eventuale sterilizzazione obbligatoria, che deve far effettuare il Comune proprietario o la ASL con addebito delle spese a carico del Comune proprietario.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular official stamp of the 'CITTÀ DI ARPINO (FR)' with a central emblem. The signatures and stamp are partially overlapping.

confidenziale acquisite a seguito del, o raccolte in relazione al presente Protocollo d'Intesa, salvo che tali Informazioni Riservate non siano di dominio pubblico.

Articolo 8 - Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente Protocollo d'Intesa sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili.


Comune di Arpino	Direttori Sanitari	ASL di Frosinone
Il Responsabile del Servizio <u>[Signature]</u>	Dott. <u>[Signature]</u> Dott. _____	Resp. <u>[Signature]</u>
Ass.ne Canili Lazio Onlus	Ass.ne EKOS PET Onlus	L.I.T.A.A.
Simonetta Panni – Presidente <u>[Signature]</u>	Annarita Portieri – Presidente <u>[Signature]</u>	Eliana Costantini – Presidente <u>[Signature]</u>
Per le strutture :		
Sig.ra lafrate Mara _____		
Sig.ra Recchia Maria Teresa _____		

Il Segretario Comunale Generale
Dott. Antonio Marasca



[Signature]

N. B. Si prende atto che le titolari dei Canili e l'associazione EKOS PET per avendo preso parte all'istituzione del presente protocollo d'intesa, non hanno ritenuto di doverlo sottoscrivere.



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Marasca

[Signature]